

DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA

FONDATORE
ANTONIO UCKMAR

DIRETTORE
VICTOR UCKMAR
UNIVERSITÀ DI GENOVA

DIRETTORE SCIENTIFICO
CESARE GLENDI
UNIVERSITÀ DI PARMA

COMITATO DI DIREZIONE

ANDREA AMATUCCI
UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI

MASSIMO BASILAVECCHIA
UNIVERSITÀ DI TERAMO

PIERA FILIPPI
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

FRANCO GALLO
UNIVERSITÀ LUISS DI ROMA

ANTONIO LOVISOLO
UNIVERSITÀ DI GENOVA

CORRADO MAGNANI
UNIVERSITÀ DI GENOVA

GIANNI MARONGIU
UNIVERSITÀ DI GENOVA

DARIO STEVANATO
UNIVERSITÀ DI TRIESTE



CEDAM

CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI

2010

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E XBRL. *Nuova tecnologia, logiche aziendali e tax compliance dei contribuenti (*)*

Sintesi: Il lavoro tenta di delinearne il potenziale contributo di XBRL alla verifica della *tax compliance* delle società di capitali italiane. La sinergia fra la nuova tecnologia informatica e le logiche economico-aziendali potrebbe consentire all'Amministrazione finanziaria un vero e proprio «salto di qualità» nell'attività di controllo: ciò a tutela dell'interesse erariale ma pure a vantaggio del contribuente. A favore del primo la possibilità di sviluppare una *tax intelligence* fondata sull'analisi della dinamica economico-finanziaria delle società di capitali, a caccia di posizioni anomale; a garanzia del secondo il ricorso ad un database, quello dei rendiconti elaborabili, che dovrebbe esprimere informazioni (non mediate da logiche tributarie) sulla reale situazione delle imprese italiane. Un linguaggio, XBRL, da intendersi non come strumento di «polizia tributaria» bensì, grazie al suo opportuno impiego da parte dell'Agenzia delle entrate, quale leva per ravvivare l'attenzione sul bilancio d'esercizio a beneficio non solo dello Stato ma, ed ancor più, di tutti gli *stakeholders*.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il problema di fondo. – 3. Il «parto» fiscale di XBRL. – 4. XBRL e adempimenti dichiarativi. – 5. XBRL e controlli formali. – 6. XBRL e controlli sostanziali. – 6.1. Coerenza individuale. – 6.2. Coerenza comparata. – 6.3. Coerenza econometrica. – 7. Considerazioni conclusive.

1. – *Introduzione*

Un milione di bilanci d'esercizio in formato elaborabile (1). È questa la conseguenza immediata, a partire dal secondo semestre 2010, dell'adozione obbligatoria dell'*eXtensible Business Reporting Language* (XBRL).

Il legislatore italiano, contrariamente a quanto verificatosi nella

(*) Il presente articolo è frutto dell'attività di studio e ricerca compiuta dall'autore nell'ambito del Gruppo di Studio ed Attenzione su XBRL e *Continuous Auditing* dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale, i cui lavori sono in corso di pubblicazione per i tipi di Franco Angeli.

(1) Sono 1.308.503 le società di capitali iscritte, al 31 dicembre 2009, nel Registro delle Imprese: a partire dal 2010 saranno tutte interessate – ad eccezione dei pochi IFRS *adopter* – dal nuovo linguaggio dei bilanci. Per maggiori dettagli di natura statistica rinviamo alla sezione Movimprese del sito di InfoCamere (<http://www.infocamere.it/movimprese.htm>).

maggior parte degli ordinamenti esteri (2), non si è infatti limitato a riconoscere, bensì ha imposto l'adozione del linguaggio derivato da XML – per il combinato disposto dell'art. 37, comma 21-*bis*, del d.l. n. 223 del 4 luglio 2006 e del d.p.c.m. 10 dicembre 2008 – quale formato legale di divulgazione del bilancio d'esercizio, sia esso individuale ovvero consolidato, di tutte le società tenute alla rendicontazione esterna.

L'adozione di un unico, universale ed elaborabile vettore di codifica e divulgazione dei dati di bilancio – insieme alla conseguente costituzione di un pubblico database dei rendiconti delle società di capitali (3) – rappresenterà un salto epocale nella comunicazione economico-finanziaria del nostro paese: non solo la possibilità di elaborare, rapidamente ed in sicurezza, il singolo rendiconto, bensì la capacità d'interagire, sul piano logico-matematico, con l'universo dei bilanci delle imprese italiane, per di più in tempo reale.

Si aprirà, giocoforza, un nuovo campo di ricerca per l'economia aziendale: come sfruttare, traendone valore, questa pressoché infinita massa di dati? Stiamo pensando, evidentemente, alla costruzione di nuovi modelli teorici che, mirando ad una più ampia comprensione delle dinamiche proprie del sistema azienda (4), conducano – grazie all'impiego di *tool* informatico-matematici (5) – a migliori strumenti

(2) Sono due le strategie che, fin dagli albori di XBRL, si contrappongono per la sua implementazione: l'adozione su base volontaria (*voluntarily adoption*), per cui sarebbe lo stesso mercato, una volta definito lo *standard* e resi noti i vantaggi, a convergere verso la nuova tecnologia; secondo la tesi contrapposta, invece, le autorità governative avrebbero dovuto imporre l'uso (*adoption by mandate*). Nella maggioranza delle giurisdizioni è stata preferita la prima soluzione; laddove si è verificato l'intervento del legislatore, inoltre, l'obbligo si è spesso concentrato su di una ristretta cerchia di soggetti (tipico il caso degli Stati Uniti d'America, dove si è partiti dalle maggiori quotate).

(3) Ci riferiamo, ovviamente, al Registro delle Imprese: fino ad ora burocratico archivio di carta digitale, da domani (forse) banca dati dell'economia italiana. Il nostro dubbio riguarda, in tutta onestà, la volontà di rendere accessibili i rendiconti in XBRL, attraverso i *server* di InfoCamere, con modalità e prezzi che non ne svaloriscano l'utilità: i dati in esso archiviati, d'altronde, sono pubblici.

(4) Il bilancio d'esercizio non è fine a se stesso, è «uno strumento di conversione della dinamica in cifre e di riconversione delle cifre in andamenti economici» per derivarne «posizioni interpretative del moto aziendale» (E. Giannessi, *Le aziende di produzione originaria*, Vol. I, *Le aziende agricole*, Cursi, Pisa, 1960, 801).

(5) XBRL rende i dati economico-finanziari, separando il contenuto dei prospetti dalla struttura imposta dal loro redattore, gestibili ed elaborabili direttamente dai *computer*: i rendiconti si trasformano allora, per utilizzare termini cari al mondo dell'informatica, in una «sorta di «database» da utilizzare, attraverso l'applicazione di algoritmi o, meglio, mediante delle *query*, per dare risposte utili ai problemi di natura economica» (A. Fradeani, *La globalizzazione della comunicazione economico-finanziaria. IAS/IFRS e XBRL*, Giuffrè, Milano, 2005, 119).

di supporto per le scelte, razionali e consapevoli, del *management* e, soprattutto, degli *stakeholders*.

Vogliamo occuparci, in questo breve lavoro, del significativo contributo che XBRL potrebbe offrire, in simbiosi con le imprescindibili logiche economico-aziendali, al *modus operandi* di uno degli operatori più significativi nel rapporto impresa/ambiente: l'Amministrazione finanziaria (6).

Il lettore potrebbe chiedersi perché, visti i diversi *stakeholders* (in particolare, per fare un esempio di pari peso, le banche), la scelta è finita su di un tema «scomodo» come quello tributario. *In primis* per una deformazione professionale: la nostra attività di dottore commercialista, svolta da sempre in parallelo a quella accademica, vive del contatto con la piccola e media impresa, mondo in cui la variabile fiscale è una delle principali coordinate di riferimento.

Pertanto, coloro che hanno vissuto fin dall'inizio la storia del linguaggio derivato da XML (7) sanno bene che, senza l'interessamento dell'Agenzia delle entrate, l'Italia forse non sarebbe oggi il punto di riferimento, quantomeno in termini di reale operatività, della comunità XBRL.

Da ultimo crediamo che un maggiore orientamento dell'attività di verifica della *tax compliance* delle società verso i rendiconti, possibile proprio grazie alla loro immediata elaborabilità, consenta non solo di ridurre la conflittualità insita nel rapporto fra Amministrazione finanziaria e contribuente, bensì pure di giovare significativamente, ravvivando l'attenzione verso il bilancio d'esercizio (soprattutto delle PMI), al variegato universo di operatori che proprio sui dati economico-finanziari dovrebbero fondare le proprie scelte di successo.

2. – Il problema di fondo

L'evasione fiscale è «un fenomeno di portata molto ampia che, inevitabilmente, ha una serie di ripercussioni sia sui conti pubblici, sia sul corretto articolarsi del mercato» (8). Difficile è la sua stima: se-

(6) Vogliamo ringraziare, per il prezioso scambio d'idee, la Direzione Centrale dell'Agenzia delle entrate, in particolare: il dott. Aldo Polito, direttore della Direzione centrale Servizi ai contribuenti; il dott. Fabrizio Grillo, responsabile dell'Ufficio Servizi telematici; il dott. Vincenzo Errico, responsabile dell'Ufficio Basi dati e strumenti di analisi; la dott.ssa Cinzia Sforza, in servizio presso l'Ufficio Imprese di medie dimensioni. Nostra è la responsabilità di quanto scritto.

(7) Sulla storia di XBRL rinviamo sia all'apposita sezione del sito di XBRL International (<http://www.xbrl.org/history-print.aspx>) che al lavoro di K. Kernan, *The story of our new language. Personalities, cultures, and politics combine to create a common, global language for business*, AICPA, New York, 2009. Sullo sviluppo della nuova tecnologia nel nostro paese rinviamo al *blog* del collega Luca Erzegovesi (<http://aleasrv.cs.unitn.it/aleablog.nsf>) e pure al nostro A. Fradeani, *XBRL: il nuovo linguaggio dei bilanci*, IPSOA Wolters Kluwer, Milano, 2009.

(8) La frase è tratta da p. 10 dell'*Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributa-*

condo i dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativi al periodo d'imposta 2004, quasi $\frac{1}{4}$ del reddito prodotto non verrebbe dichiarato dai contribuenti (fra cui rientrano, ovviamente, pure le società di capitali) (9).

Non è nostra intenzione aprire il «vaso di Pandora» delle motivazioni di questo fenomeno. Condividiamo però l'idea – visti anche i numeri in gioco – di chi sostiene che non si tratti (solamente) di senso civico o di moralità; il problema si gioca infatti, a nostro avviso, su di una questione certo meno elevata ma ben più razionale: la scarsa probabilità di essere scoperti (10). Riteniamo, ossia, che il necessario ridimensionamento del fenomeno potrà essere ottenuto solo rendendolo palesemente «antieconomico».

Il problema dell'evasione fiscale ci interessa, in realtà, non tanto dal punto di vista del gettito tributario. Quali economisti d'azienda siamo più preoccupati per le ricadute di tale situazione sull'attendibilità dei rendiconti di funzionamento: visto il principio di derivazione del reddito imponibile da quello di bilancio (11), una diffusa infedeltà dei modelli Unico SC significherebbe un'importante deviazione della comunicazione economico-finanziaria dai binari della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aziendale. Una iattura, lo ribadiamo, non tanto e non solo per le casse dello Stato, bensì e soprattutto per l'allocazione efficiente delle scarse risorse disponibili (ad iniziare proprio da quelle di natura finanziaria) (12).

ria nel contrasto all'evasione fiscale, documento approvato il 15 luglio 2009 dalla Commissione Parlamentare di Vigilanza sull'Anagrafe Tributaria della XVI Legislatura, presieduta dall'On. Maurizio Leo, e disponibile sul sito della Camera dei Deputati (<http://www.camera.it>).

(9) Sul ruolo delle società di capitali nell'ambito del sistema tributario italiano rinviamo, per una prima analisi di tipo quantitativo, ai dati ufficiali disponibili sul sito del Dipartimento delle Finanze (<http://www.finanze.gov.it>). Vogliamo qui proporre due semplici fatti: nel periodo d'imposta 2007 il 42% dei modelli Unico SC dichiarava una perdita; ben il 67% del gettito, inoltre, era concentrato nel 6% delle imprese (le più grandi, quelle con componenti positivi IRAP maggiori di € 5.000.000).

(10) Condividiamo *in toto* le considerazioni espresse dalla Commissione Parlamentare di Vigilanza sull'Anagrafe Tributaria espresse a p. 14 dell'*Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nel contrasto all'evasione fiscale* (documento già citato nella nota precedente).

(11) Il principio di derivazione del reddito imponibile dal reddito dell'esercizio risultante dal rendiconto individuale, previsto dall'art. 83 del d.p.r. n. 917 del 22 dicembre 1986 (t.u.i.r.), costituisce – fin dalla riforma tributaria del 1971 – la pietra angolare della disciplina del reddito d'impresa. Segnaliamo, sul tema, il contributo di E. Fusa, *Il «principio di derivazione» nella determinazione del reddito imponibile*, in *Fisco*, n. 24 del 2008.

(12) «I risultati contabili non sono fine a se stessi, ma servono alla formulazione di giudizi sul modo di essere di particolari situazioni. I giudizi, a loro volta, provocano la formazione delle decisioni da cui dipendono le operazioni o le ri-

Dicevamo del necessario contrasto all'economia sommersa. Creiamo che questo debba fondarsi su tre pilastri: la percezione di una pressione fiscale ragionevole, specie in rapporto alla qualità dei pubblici servizi; la semplicità del sistema tributario, in termini tanto normativi quanto procedurali; l'utilizzo delle nuove tecnologie nella fase di verifica della *tax compliance* dei contribuenti.

XBRL attiene, ovviamente, proprio a quest'ultimo pilastro. L'utilizzo degli strumenti digitali, osserverà il lettore, è però già di casa presso l'Amministrazione finanziaria; l'informatizzazione del rapporto con il contribuente, anzi, è proprio il consolidato e riconosciuto «fiore all'occhiello» dell'Agenzia delle entrate (13). Ma è proprio sfruttando questo fertile *humus* che il nuovo linguaggio della comunicazione economico-finanziaria, se padroneggiato attraverso logiche di tipo economico-aziendale, potrà consentire un salto di qualità – a vantaggio non solo dell'Erario ma pure dello stesso contribuente – in termini sia di efficacia che di efficienza dell'attività di controllo.

3. – *Il «parto» fiscale di XBRL*

Uno dei primi ordinamenti giuridici al mondo a riconoscere positivamente XBRL, seppure in modo implicito (14), è stato proprio

nunche operative. L'importanza dei risultati aziendali è evidente. Se essi sintetizzano malamente le situazioni a cui si riferiscono, la formulazione dei giudizi e l'attuazione delle decisioni risultano completamente falsate» (E. Giannessi, *Le aziende di produzione originaria*, Vol. I, *Le aziende agricole*, cit., 826).

(13) L'Italia è il primo paese al mondo per fiscalità telematica. Secondo il *Tax Administration in OECD and Selected Non-OECD Countries: Comparative Information Series (2008)*, disponibile sul sito dell'organismo internazionale (<http://www.oecd.org>), il nostro paese è l'unico a gestire elettronicamente il 100% delle dichiarazioni (reddito personale, delle società ed imposta sul valore aggiunto). L'importanza del traguardo può essere forse meglio compresa, però, citando semplicemente l'ammontare di documenti pervenuti, nell'anno 2009, ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate: 83.007.525 (2.610.656 attraverso il canale Fisconline, 80.396.869 mediante quello Entratel).

(14) Il decreto legge parla genericamente di «formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio»: la scelta di XBRL, sorta di «atto dovuto» per mancanza di valide alternative, viene formalizzata solo con la pubblicazione del d.p.c.m. del 10 dicembre 2008. Quest'ultimo provvedimento dispone due *step* per l'impiego del nuovo linguaggio dei bilanci: una fase di prima applicazione, a partire dai bilanci d'esercizio chiusi dopo il 16 febbraio 2009, con la nuova tecnologia obbligatoria ma non sostitutiva del ben noto PDF; quindi l'impiego a regime contraddistinto, invece, da un utilizzo esclusivo di XBRL. La sua introduzione «progressiva» si è resa necessaria per mancanza di tassonomie complete: l'unica attualmente disponibile, infatti, non consente di codificare la nota integrativa mentre quella dedicata al mondo IFRS non ha ancora avuto un reale

quello italiano: l'art. 37, comma 21-*bis*, del d.l. n. 223 del 2006 recitava infatti: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese ed è fissata la data, comunque non successiva al 31 marzo 2007, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria l'adozione di tale modalità di presentazione».

Spesso non si ricorda, però, il contesto in cui si sviluppò tale previsione: il decreto d'urgenza citato, meglio noto come «Bersani/Visco», è intitolato «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»; la norma in parola, inoltre, è collocata proprio nel Titolo III del provvedimento, intitolato «Misure in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale, di recupero della base imponibile, di potenziamento dei poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria, di semplificazione degli adempimenti tributari e in materia di giochi», e in un articolo denominato «Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario»; il precedente 21° comma, a scanso di ogni equivoco, recita infine: «In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, ed al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comunicano all'anagrafe tributaria, senza oneri per lo Stato, in formato elettronico elaborabile, i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione, di cui alla lettera f) del 1° comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, anche se relative a singole unità locali, nonché i dati dei bilanci di esercizio depositati».

La conclusione, a questo punto, ci sembra ovvia: l'introduzione di XBRL, nel nostro ordinamento, è frutto di un parto prematuro (15) in-

riconoscimento giuridico. La fase di prima applicazione, riferibile unicamente ai bilanci redatti secondo le disposizioni civilistiche (sono esclusi, quindi, gli IFRS adopter), riguarderà – con buona probabilità, vista la difficoltà di codificare la nota integrativa – non solo la campagna bilanci 2010 ma anche a quella futura del 2011. Per maggiori approfondimenti si legga il nostro A. Fradeani, *XBRL: il nuovo linguaggio dei bilanci*, cit.

(15) Il Governo italiano compì allora una scelta coraggiosa o, meglio, al limite dell'azzardo, quasi credesse nella nuova tecnologia più dei suoi stessi creatori: imporre, in tempi brevissimi, l'adozione del formato elettronico elaborabile come «formato legale» per la pubblicizzazione dei bilanci d'esercizio. La tempistica

dotto da logiche fiscali. Il legislatore ha quindi intuito e puntato, proprio fin dalle origini, sul potenziale tributario del nuovo linguaggio dei bilanci: questo non è stato ancora sfruttato, però, a causa dell'imaturità tecnologica dello strumento (ci riferiamo alla mancanza delle necessarie tassonomie, non alle specifiche del derivato di XML (16)). Per la sua operatività, infatti, si è dovuto attendere il 16 febbraio 2009 e quindi, in concreto, i rendiconti dell'esercizio 2009.

Cosa accadrà, allora, a partire dal secondo semestre del 2010? L'Agenzia delle entrate, proprio da tale periodo, avrà la possibilità di disporre, a legislazione vigente, di quel milione di bilanci d'esercizio in formato elaborabile di cui si diceva all'inizio del nostro lavoro. Come verranno utilizzati?

4. – XBRL e adempimenti dichiarativi

La prima conseguenza del riconoscimento tributario di XBRL potrebbe riguardare, però, non tanto l'elaborazione dei dati quanto il mero adempimento dichiarativo. Pensiamo a due distinte possibilità: in primo luogo l'eliminazione di parte dell'attuale Unico SC; quindi l'adozione della nuova tecnologia come linguaggio di codifica per l'*upload* telematico delle dichiarazioni.

L'Agenzia delle entrate chiede ad ogni società di capitali di dichiarare il proprio reddito e, quindi, di liquidare e versare l'IRES dovuta sulla base di un modello costituito da un massimo di 50 pagine. Alcune di queste sono dedicate, ci riferiamo a buona parte del «Quadro RS – Prospetti vari», all'immissione dei valori degli schemi quantitativi del bilancio d'esercizio: stato patrimoniale e conto economico, sia nella versione civilistica che in formato IFRS, nonché altri dati a natura economico-finanziaria.

Il prospetto in parola è, ad oggi, la principale fonte di dati elaborabili sui bilanci d'esercizio a disposizione dell'Amministrazione finanziaria. Il database che si viene a formare presenta, però, importanti limiti. In primo luogo ha un contenuto non esaustivo: le informazioni quantitative richieste possono essere infatti ricondotte, ci riferiamo ai rendiconti conformi agli artt. 2424 e 2425 c.c., solo a quanto previsto

imposta dal legislatore risultò, fin da subito, del tutto inadeguata: doveva ancora iniziare lo sviluppo delle necessarie tassonomie, fatto tanto impegnativo quanto delicato. Il termine venne allora posticipato, in un primo momento, attraverso una proroga ufficiale al 31 marzo 2008 (grazie al d.l. n. 300 del 28 dicembre 2006); quindi fatto slittare nei fatti, cioè attraverso il differimento del d.p.c.m. sulle specifiche, di un altro anno fino al 16 febbraio 2009.

(16) L'attuale versione 2.1 delle specifiche di XBRL, disponibile sul sito di XBRL International (<http://www.xbrl.org/specrecommendations>), è stata difatti approvata il 31 dicembre 2003. La tecnologia da cui deriva, XML, è ampiamente consolidata e collaudata su scala globale.

in termini di lettere maiuscole e numeri romani; manca, inoltre, la rappresentazione delle informazioni – essenziali, è ovvio, per tentar di «capire» un rendiconto – presenti nella nota integrativa.

I numeri introdotti dalla società potrebbero poi risultare non corrispondenti al reale bilancio d'esercizio: questo non tanto per una premeditata infedeltà ma, da un lato, perché non originati direttamente dal rendiconto pubblicato presso il Registro delle Imprese (sono inseriti, cioè, manualmente o importati nel *software* dichiarativo da quello di contabilità, fra l'altro pure con qualche mese di ritardo) e, dall'altro, per l'inadeguata attenzione spesso attribuita a tale prospetto dallo stesso contribuente (sono numeri, difatti, che non incidono sull'imposta, eventuali errori risulterebbero quindi non sanzionabili o, comunque, penalizzabili in maniera non significativa).

L'obbligatorietà di XBRL potrebbe allora consentire, riducendo gli adempimenti a carico delle società di capitali (17), di eliminare il Quadro RS (o gran parte di esso). La contropartita non consisterebbe, come accadrà ad esempio nel Regno Unito (18), nell'obbligo di allegare alla dichiarazione dei redditi il file .xbrl con il rendiconto del periodo d'imposta. Piuttosto, per non sostituire un adempimento con un altro, e per valorizzare il principio dell'univocità del dato (peraltro una sola volta inserito (19)), nella possibilità per l'Agenzia delle entrate di acquisire direttamente il database ufficiale del Registro delle Imprese.

Il secondo possibile legame fra il nuovo linguaggio dei bilanci e le dichiarazioni dei redditi consiste nel suo utilizzo come *standard* di codifica telematica dei modelli in uso presso l'Agenzia delle entrate.

Fino ad ora è stata impiegata la vetusta tecnologia del file ASCII a campi predefiniti (posizionali e non posizionali): è certamente il momento di cambiare, utilizzando qualcosa di più moderno (20). Stiamo

(17) Ci rendiamo conto, ovviamente, che la compilazione del Quadro RS è piccola cosa rispetto all'impegno complessivo richiesto per la redazione dell'Unico SC: sarebbe, però, un ottimo «segnale politico», anche per controbattere la percezione della nuova tecnologia, quantomeno nel mondo della professione contabile, come ulteriore adempimento burocratico.

(18) La HM Revenue & Customs, ossia l'omologa dell'Agenzia delle entrate nel Regno Unito, accetterà i *Company Tax Return* (CT600) – a partire dal 31 marzo 2011 – solo in formato digitale elaborabile: la scelta è ricaduta su un «mix» di XML e XBRL. La dichiarazione dei redditi dovrà essere completata dall'invio del bilancio d'esercizio codificato attraverso la tecnologia in discussione. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del fisco inglese (<http://www.hmrc.gov.uk>); per un primo autorevole commento rinviamo, invece, a L. Meall, *Ready or not*, in *Accountancy*, n. 11 del 2009.

(19) Non è necessario conoscere i principi dell'archivistica per comprendere il rischio di ridondanza, ossia di non corrispondenza fra i dati, qualora le stesse informazioni siano introdotte, in momenti diversi, in archivi differenti. Non si tratta tanto dei costi, quanto dell'attendibilità dei dati.

(20) L'Agenzia delle entrate si è già mossa in tal senso adottando XML, ad esempio, per la trasmissione telematica dei contratti di locazione, per l'inoltro

pensando, ovviamente, ad XBRL (21). Ciò richiederebbe la creazione di una tassonomia tributaria, un obiettivo sì complesso ma foriero di evidenti vantaggi: un formato elettronico ben più elaborabile di quello ad oggi utilizzato, caratterizzato da notevoli potenzialità di sviluppo (pensiamo alla possibilità d'integrare, nella tassonomia, i legami fra i concetti tributari codificati (22)) e riconosciuto in ambito internazionale; più facile, inoltre, la sua manutenzione, specie in rapporto alle continue «rivoluzioni copernicane» che contraddistinguono il diritto tributario. Un'occasione irripetibile, oltretutto, per una generale rimodulazione, finalizzata a ridurre gli adempimenti del contribuente, dei modelli dichiarativi.

5. – XBRL e controlli formali

L'Amministrazione finanziaria è impegnata in una continua attività di controllo delle dichiarazioni presentate dei contribuenti. Questa avviene, ci riferiamo a quanto disposto dal vigente d.p.r. n. 600 del 29 settembre 1973, attraverso tre diverse modalità: la liquidazione delle dichiarazioni, il loro controllo formale e quello sostanziale.

La liquidazione consiste, ai sensi dell'art. 36-*bis* del d.p.r. n. 600 del 1973, nel controllo informatizzato di tutte le dichiarazioni dei redditi a caccia degli errori o delle infedeltà più macroscopiche: errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi nonché nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni; detrazioni d'imposta, deduzioni dal reddito e crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella di legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dal modello Unico; congruità e tempestività dei versamenti delle imposte e dei contributi dovuti. Il sistema

delle risposte alle richieste d'indagine finanziaria e pure per la registrazione degli atti di cessione di quote.

(21) XBRL è già stato adottato, nell'ambito del sistema e-Tax, dalla National Tax Agency del Giappone; a partire dall'anno 2011 verrà impiegato, inoltre, pure dalle agenzie fiscali di due grandi paesi europei quali Gran Bretagna e Germania.

(22) Per poter trattare informazioni economico-finanziarie – una dichiarazione dei redditi può essere assimilata, in fin dei conti, proprio a queste ultime – i *computer* hanno bisogno di dati inerenti sia la natura della singola informazione che compone il documento che il suo rapporto con l'insieme: vogliamo con ciò sottolineare come una tassonomia non si limiti ad elencare i concetti, bensì integri pure le relazioni gerarchiche, algebriche e logiche fra gli elementi, nonché la loro denominazione «umana» (anche plurilingue) e gli eventuali richiami a documenti esterni da suggerire (come norme di legge e dottrina). Per una analisi più approfondita della struttura di una tassonomia si leggano W. Aste - D. Panizzolo, *Lo standard XBRL e la comunicazione finanziaria d'impresa*, ALEA Tech Reports, Trento, 2004; L. Erzegovesi - E. Bonetti, *Introduzione allo standard XBRL*, DLSA, Trento, 2007 nonché il nostro A. Fradeani, *XBRL: il nuovo linguaggio dei bilanci*, cit.

informatico dell'Agenzia delle entrate provvede quindi, in totale automatismo, a validare tutti gli Unico SC ricevuti per poi procedere, in caso d'incongruenze, alla loro correzione (a cui il contribuente potrà opporsi, dimostrando la validità di quanto dichiarato, entro 30 gg. dall'avvenuta ricezione dell'apposita comunicazione).

La disponibilità dei rendiconti in formato XBRL potrebbe consentire di potenziare la fase di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi delle società di capitali, permettendo – è solo uno dei possibili esempi – d'incrociare il risultato del conto economico riportato nel «Quadro RF – Determinazione del reddito di impresa», con quello effettivamente presente nel bilancio d'esercizio depositato (e firmato digitalmente) presso il Registro delle Imprese. Nel caso in cui il dichiarato fosse inferiore al depositato, il sistema potrebbe correggere l'errore e ricalcolare l'imposta dovuta dando comunque la possibilità al contribuente, attraverso l'invio della comunicazione, di chiarire la discrepanza.

La seconda modalità di verifica della *tax compliance* delle società di capitali consiste invece, ci riferiamo all'art. 36-ter del d.p.r. n. 600 del 1973, nel controllo formale delle dichiarazioni: in questo caso è l'ufficio locale che, seguendo i criteri selettivi fissati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, chiede al contribuente di giustificare, perlopiù attraverso l'esibizione di documenti, ritenute, deduzioni e detrazioni. La procedura in parola, non potendo funzionare in completo automatismo, richiede un'attività istruttoria e di gestione della pratica – con tanto d'intervento del contribuente (invitato dall'ufficio locale ad esibire la necessaria documentazione) – che ne impedisce l'esautività: la bontà dell'attività di «intelligence» è, allora, la chiave per il suo successo.

Proprio su quest'ultimo aspetto, ossia sui criteri selettivi, potrebbe venire in aiuto il database dei bilanci d'esercizio in formato elettronico elaborabile (23). Pensiamo, ad esempio, alla coerenza fra la dichiarata operatività della società – attraverso il prospetto presente nel Quadro RF – e quanto risultante dai dati del rendiconto; la compatibilità dei crediti e debiti tributari con quanto esposto in dichiarazione dei redditi; l'assonanza fra il prospetto delle riserve – sempre nel Quadro RF – e quanto risultante nel patrimonio netto del rendiconto depositato; la verosimiglianza, infine, fra i valori del conto economico e quanto indicato ai fini della deducibilità degli interessi passivi. Si potrebbero fare molti altri esempi, magari puntando sulla coerenza del bilancio d'esercizio con i costi ed i ricavi nel modello IRAP o negli studi di settore, ma ci preme sottolineare il vero problema di questa logica: non si tratta della necessità di modifiche normative, bensì della particolare cautela nell'individuare buoni *driver* di confronto fra i dati del rendiconto e quelli che emergono dalla dichiarazione dei redditi. Il rischio, in caso

(23) Il controllo formale *ex art. 36-ter* del d.p.r. n. 600 del 1973, per come è oggi strutturato, esplica la sua massima efficacia sui modelli Unico PF e 770: il pieno sfruttamento delle nuove capacità di verifica rese disponibili da XBRL richiederebbe, a nostro avviso, un'esplicita modifica normativa.

contrario, è quello della «cartella pazza»: un fenomeno, proprio per la nostra esperienza di dottore commercialista, da evitare ad ogni costo.

6. – XBRL e controlli sostanziali

Attraverso il controllo sostanziale, ai sensi dell'art. 37 del d.p.r. n. 600 del 1973, l'ufficio locale ha il compito di verificare la corrispondenza di quanto dichiarato alla reale situazione reddituale del contribuente; se quest'ultimo è una società di capitali, stante la derivazione del reddito imponibile da quello di bilancio, ciò dovrebbe significare – anche e soprattutto – discutere proprio dell'attendibilità del suo bilancio d'esercizio (24).

Nel corso dell'anno 2009 sono stati presentati 1.151.865 modelli Unico SC: quali sottoporre a controllo sostanziale? O, meglio, come determinare criteri di selezione che massimizzino l'efficacia e l'efficienza dell'attività di verifica della *tax compliance* del contribuente? Crediamo che la disponibilità di un database con i bilanci d'esercizio – sia individuali che consolidati – di tutte le società di capitali italiane possa davvero cambiare le «regole del gioco».

L'Amministrazione finanziaria potrebbe sfruttare la nuova tecnologia per sviluppare una *tax intelligence*, fondata sull'analisi della dinamica economico-finanziaria delle società di capitali, a caccia di rendiconti anomali che, in prima approssimazione, vogliamo ricondurre a tre *step* sequenziali (anche in termini di complessità logica che li contraddistingue).

6.1. – Coerenza individuale

La disponibilità del bilancio d'esercizio (o, meglio, di una loro sequenza) in formato elaborabile potrebbe consentire l'applicazione di controlli sia sulla coerenza ragionieristica di quanto rendicontato che, successivamente, sulla sua verosimiglianza da un punto di vista economico-aziendale.

Al primo gruppo di verifiche apparterrebbero, limitandoci a piccoli esempi, le seguenti fattispecie: l'incrocio fra il reddito indicato in stato patrimoniale e quello determinato nel conto economico; la coin-

(24) La disciplina sull'accertamento tributario nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili si fonda sul 1° comma dell'art. 39 del d.p.r. n. 600 del 1973, ossia sul cosiddetto accertamento analitico o contabile: gli uffici sono obbligati a tenere conto del rendiconto salvo provare, anche attraverso presunzioni (purché gravi, precise e concordanti), l'incompletezza, l'inesattezza o la falsità delle registrazioni contabili. L'accertamento induttivo od extracontabile di cui al 2° comma, che consente invece di prescindere in tutto od in parte dalle risultanze del bilancio d'esercizio, può essere percorso solo dopo aver dimostrato la complessiva inattendibilità dell'impianto contabile.

cidenza fra la variazione delle rimanenze in conto economico e quanto risultante dai corrispondenti stati patrimoniali consecutivi; la concordanza fra i prospetti di dettaglio nella nota integrativa (25) ed i saldi espressi nei prospetti quantitativi.

Questa prima forma di controlli, volta forse ad evidenziare più la leggerezza che il dolo, potrebbe essere seguita da un'analisi sulla verosimiglianza economico-aziendale delle *performance* e della dinamica temporale di queste. Ci limitiamo, anche in questo caso, a poche semplici fattispecie: un andamento del costo del venduto non compatibile con quello dei ricavi; componenti straordinarie del conto economico anomale per dimensioni e costanza nel tempo; indici di bilancio chiave, sia di natura economica che finanziaria, caratterizzati da dinamiche altalenanti od incompatibili fra loro.

Stiamo invocando, risulterà evidente ai cultori della revisione aziendale, l'applicazione delle *analytical procedures* (26): ci riferiamo alle tecniche di *auditing* che mirano a valutare l'attendibilità del rendiconto attraverso la coerenza delle relazioni e delle dinamiche fra i dati in esso contenuti e tra questi ed altre informazioni in possesso del revisore contabile.

6.2. – Coerenza comparata

XBRL consentirà di ragionare non già sul campione, bensì sull'universo delle imprese italiane. Ampio spazio, quindi, per il *data mining* (27) fondato sulla clusterizzazione: suddividere, ossia, le società

(25) La codifica della nota integrativa in formato XBRL offrirà un nuovo campo d'indagine, finora sostanzialmente inesplorato, per valutare la coerenza intrinseca del rendiconto d'esercizio. Le bozze della futura tassonomia raccolgono, infatti, più di 130 pagine di tabelle.

(26) Alle *analytical procedures* è dedicato l'*International Standard on Auditing* (ISA) n. 520, disponibile in versione aggiornata sul sito dell'International Federation of Accountants (<http://www.ifac.org>). Sul ruolo delle tecniche in parola esiste un'ampia letteratura: sul piano scientifico ci limitiamo a citare S.D. Vandervelde - Y. Chen - R.A. Leitch, *Auditors' Cross-Sectional and Temporal Analysis of Account Relations in Identifying Financial Statement Misstatements*, in *Auditing*, n. 2 del 2008 nonché G. Trompeter - A. Wright, *The World has changed; have Analytical Procedure Practices?*, in *Contemporary Accounting Research*, in corso di pubblicazione; nell'ottica professionale segnaliamo J. Penny, *Do the numbers make sense?*, in *Accountancy*, n. 11 del 2003.

(27) Sull'applicazione delle tecniche di *data mining* ai dati codificati in formato XBRL si rinvia al materiale presente sul sito del progetto DM2PMI (<http://www.dm2pmi.org>), ricerca svolta con il contributo FIRB 2003 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Con riferimento, invece, alla problematica dell'attendibilità dei bilanci d'esercizio si legga E. Kirkos - C. Spathis - Y. Manolopoulos, *Data Mining techniques for the detection of fraudulent financial statements*, in *Expert Systems with Applications*, n. 4 del 2007.

di capitali italiane in sottoinsiemi formati da elementi correlati grazie a determinate caratteristiche (non solo il codice ATECO, la localizzazione geografica e le dimensioni ma pure la forma giuridica, il grado di capitalizzazione, la redditività, la presenza di determinate operazioni, ecc.) per poi individuare situazioni o meglio, valutandone la dinamica, comportamenti economico-aziendali ritenuti come anomali.

Una coerenza del bilancio d'esercizio, quindi, non più valutata sul piano intrinseco, ancorché nella dinamica temporale, bensì estesa al *benchmarking* spaziale: i dati contabili del contribuente potrebbero essere confrontati, ad esempio, con quelli dei concorrenti – con una localizzazione scalabile da nazionale fino a comunale – per verificare la loro verosimiglianza, magari a caccia di valori o di *trend* che vi si distacchino sensibilmente.

Si potrebbero impiegare, nella valorizzazione dei parametri utilizzati per selezionare le società da sottoporre a controlli sostanziali, sia approcci euristici che statistici: nel primo caso l'attribuzione degli *score* sarebbe soggettiva, ossia funzione della loro presunta maggiore o minore significatività, valutata in base sia alla dottrina economico-aziendale che all'esperienza maturata dall'Agenzia delle entrate; con la seconda soluzione, invece, la valorizzazione avverrebbe sulla base di algoritmi di tipo matematico fondati «su analisi di tipo descrittivo ed esplorativo e secondariamente metodi locali e previsivi» (28).

6.3. – Coerenza econometrica

Sul finire del secolo scorso, ci riferiamo al lavoro di Messod Daniel Beneish (29), si è sviluppato un interessante filone di ricerca relativo alla costruzione, grazie alla sinergia fra logiche economico-aziendali e strumenti econometrici, di modelli per l'individuazione di rendiconti alterati (30).

La capacità di distinguere un documento manipolato da uno atten-

(28) La frase è di S. Figini - P. Giudici, *Analisi dei dati di bilancio XBRL: prime evidenze empiriche*, in A. Fradeani (a cura di), *XBRL. Il presente ed il futuro della comunicazione economico-finanziaria*, Giuffrè, Milano, 2009.

(29) B.D. Beneish, *The Detection of Earnings Manipulation*, in *Financial Analysts Journal*, n. 5 del 1999; davvero interessante, per la capacità divulgativa del lavoro appena indicato, J.T. Wells, *Irrational Ratios*, in *Journal of Accountancy*, n. 8 del 2001.

(30) Citiamo, quali esempi, C. Spathis - M. Doumpos - C. Zopounidis, *Detecting falsified financial statements: a comparative study using multicriteria analysis and multivariate statistical techniques*, in *The European Accounting Review*, n. 3 del 2002; T. Cook - H. Grove, *A statistical analysis of financial ratio red flags*, in *Oil, Gas and Energy Quarterly*, n. 2 del 2004 nonché B. Bai - J. Yen - X. Yang, *False Financial Statements: Characteristics of China's Listed Companies and CART Detecting Approach*, in *International Journal of Information Technology & Decision Making*, n. 2 del 2008.

dibile deriverebbe dall'osservazione della dinamica, relativa a due esercizi consecutivi, di un determinato *pattern* di indici di bilancio rispetto a quella ritenuta normale; ciò attraverso il confronto fra un campione di rendiconti per cui si è accertata l'alterazione ed un altro caratterizzato dall'attendibilità.

La disponibilità, a partire dal secondo semestre 2010, di un milione di rendiconti in formato elaborabile permetterebbe di migliorare tale metodologia, testandola sull'universo e non su campioni, con la possibilità di customizzarla nell'ottica della *tax compliance* (attraverso l'uso, cioè, di ulteriori *ratios*). Si potrebbero applicare, inoltre, i suoi più recenti sviluppi: pensiamo alle tecniche d'identificazione delle alterazioni fondate su reti neurali artificiali (31).

Si tratta, ne siamo consci, di un criterio di selezione delle società di capitali da verificare, difficilmente spendibile nell'immediato; una frontiera della ricerca economico-aziendale su cui, però, sarebbe opportuno investire, anche in funzione del rapido progresso degli studi sull'intelligenza artificiale (32). Il nuovo linguaggio dei bilanci potrebbe fungere proprio da catalizzatore in tal senso.

L'attività di *tax intelligence* a cui abbiamo fatto riferimento, combinata con informazioni provenienti da altre banche dati (*in primis* l'incrocio con i dati dei versamenti), potrebbe alimentare – in conclusione – un vero e proprio sistema di *rating* in grado non solo d'indirizzare il controllo sostanziale, bensì pure di esercitare una sorta di «moral suasion» nei confronti dei contribuenti. Pensiamo, ad esempio, alla possibilità di costruire un indice di «fiducia fiscale» fra Agenzia delle entrate e società di capitali da pubblicare, magari, nell'ambito del «Cassetto fiscale» (33): il contribuente potrebbe così monitorare il grado di affidabilità che l'Amministrazione finanziaria gli riconosce,

(31) Fra i contributi più recenti segnaliamo B. Dikmen - G. Küçükkocaoğlu, *The Detection of Earnings Manipulation: The Three Phase Cutting Plane Algorithm Using Mathematical Programming*, in *Journal of Forecasting*, in corso di pubblicazione.

(32) Sull'impiego dell'intelligenza artificiale nel campo dell'attendibilità dei bilanci segnaliamo M.J. Cerullo - V. Cerullo, *Using neural networks to predict financial reporting fraud*, in *Computer Fraud & Security*, nn. 5 e 6 del 1999; S. Kotsiantis - E. Koumanakos - D. Tzelepis - V. Tampakas, *Predicting Fraudulent Financial Statements with Machine Learning Techniques*, in AA.VV. (a cura di), *Advances in Artificial Intelligence*, Springer Berlin Heidelberg, New York, 2006 e W.S. Chen - Y.K. Du, *Using neural networks and data mining techniques for the financial distress prediction model*, in *Expert Systems with Applications*, n. 2 del 2009.

(33) Il Cassetto fiscale è il servizio telematico attraverso cui l'Agenzia delle entrate, in seguito alla richiesta di specifiche *password* di riconoscimento, consente al contribuente – quindi pure alle società di capitali – di consultare via *web* (<http://telematici.agenziaentrate.gov.it>), in modo intuitivo e a costo zero, le proprie informazioni tributarie di base (ad esempio: i dati anagrafici, il contenuto delle dichiarazioni dei redditi, i versamenti eseguiti, i rimborsi ottenuti e pure i principali dati patrimoniali).

contattando l'ufficio locale nell'ipotesi non si riconosca nello *score* ottenuto.

7. – *Considerazioni conclusive*

Abbiamo cercato di delineare, seppure nei limiti che caratterizzano un primo lavoro, il potenziale contributo di XBRL alla verifica della *tax compliance* delle società di capitali italiane. Siamo certi che tale strada, visti i probabili vantaggi sia sul piano degli adempimenti che su quello dei controlli, sarà percorsa con convinzione dall'Amministrazione finanziaria.

Quali i benefici, invece, per le società di capitali? Può sembrare strano, vista la diffusa percezione vessatoria degli strumenti di verifica, tentare di rinvenire tratti utili al contribuente nell'auspicato cambio delle regole del gioco. Crediamo fermamente, però, che anche le imprese italiane (insieme ai loro consulenti) abbiano da guadagnare dall'impiego tributario del nuovo linguaggio derivato da XML. Il rapporto fra Agenzia delle entrate e contribuente verrebbe infatti focalizzato sul bilancio d'esercizio, ossia sull'unico strumento davvero in grado di rappresentare – grazie al dominio delle logiche economico-aziendali – la reale dinamica della *performance* d'impresa. Ciò consentirebbe un confronto più sereno fra le parti, anche considerando la garanzia di una differente modalità di «ingaggio» del controllo: la significativa difformità del proprio *modus operandi* in confronto al reale comportamento dell'universo degli altri operatori economici, al limite i diretti *competitors*, piuttosto che il disallineamento rispetto ad un campione costruito con logiche tributarie (per cui viene quasi naturale il dubbio se non di neutralità, quantomeno d'effettiva rappresentatività).

Un linguaggio, XBRL, da intendersi quindi non come strumento di «polizia tributaria» bensì, grazie anche al suo opportuno impiego da parte dell'Agenzia delle entrate, quale leva per ravvivare l'attenzione sul bilancio d'esercizio (soprattutto delle PMI) a beneficio non solo dello Stato ma, ed ancor più, di tutti gli *stakeholders*. Siamo infatti convinti che una migliore attenzione generale nel fare bilancio, indotta dall'accensione di potenti riflettori quali l'interesse del sistema bancario e l'attenzione dell'Amministrazione finanziaria, possa davvero agevolare la comprensione della dinamica economico-finanziaria delle società di capitali, con il conseguente miglioramento all'allocazione delle risorse. Ciò a tutto vantaggio, specie nell'attuale crisi, del sistema economico italiano.

prof. ANDREA FRADEANI
Professore associato di Economia Aziendale
Dipartimento di Istituzioni Economiche e Finanziarie
Università degli Studi di Macerata

